

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA**

Della dott.ssa **Martina Mavaro**, nata a Palermo in data 29.01.1990, c.f. MVR MTN 90A69 G273E, residente a Palermo in Via Aspromonte n. 9, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del presente atto, dall'avv. Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G – PEC: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it) fax 0918040219) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it) – fax 0918040204) con domicilio digitale: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it)

**CONTRO**

- Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma;
- La **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- Dell'avv. **Giorgio Lombardo** nato a Palermo in data 07.03.90, c.f. LMBGRG90C07G273A, pec. [giorgiolombardo@arubapec.it](mailto:giorgiolombardo@arubapec.it);

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**

- Della Graduatoria di merito del “*concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG*” (doc. 1), approvata con PdG del 14 giugno 2022, prot. N. 8810.ID, pubblicata 15 giugno 2022 sul sito <http://giustizia.it>, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 (anziché nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6), per effetto della mancata valutazione del titolo aggiuntivo (punto 6) di cui all'art. 9 comma 1 lettera b del bando (doc. 1);

- Per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate (doc. 2);
- Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

### **FATTO**

In data 26 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 il bando del “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG” (doc. 2).

L'art. 9 del bando - rubricato “Valutazione dei titoli” – dispone; “La commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri:

a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

**b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;**

....

2. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati.
3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
4. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione”.

Il successivo art. 10 – rubricato “Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli” dispone “Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito: i. l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio

*per il processo, ai sensi dell'articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;*

***ii. l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98...”;***

Dunque, ai sensi del bando, l'aver svolto, con esito positivo, lo stage/tirocinio presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) rappresenta sia un titolo aggiuntivo (art. 9) sia un titolo preferenziale (art. 10).

L'odierna ricorrente – in possesso dei requisiti prescritti dal bando - ha presentato domanda di partecipazione al concorso

La dottoressa Mavaro ha indicato nella propria domanda di avere svolto presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 04/04/2016 ed il 04/11/2017 – doc. 3), con esito positivo, lo stage ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno.

La domanda di ammissione al concorso è stata inviata per via telematica, compilando il modulo *on line* sul sito <https://concorsipersonale.giustizia.it/registrazione-ripam/pages/main.jsf>, dal quale non è possibile in alcun modo visionare la domanda presentata.

Inoltre, all'epoca di presentazione della domanda, il sistema non consentiva di scaricare la domanda inoltrata, ma soltanto la ricevuta di invio, così come si evince anche dal manuale di istruzioni alla compilazione della domanda (doc. 4).

Tra il 12 e il 18 novembre 2019 si sono tenute le prove preselettive, che la ricorrente ha superato.

Successivamente si sono tenute la prova scritta e la prova orale, entrambe superate dalla ricorrente con un punteggio rispettivamente di 24,6/30 e 28/30.

In data 17 dicembre 2021, in sede di comunicazione dell'inizio e della calendarizzazione della prova orale, con apposito avviso, Formez ha disposto che : *“I candidati dovranno inviare, entro e non oltre la data prevista per la prova stessa, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del*

*D.P.R. 445/2000, comprovanti il possesso dei titoli o il diritto alla riserva dei posti di cui agli articoli 1, 9 e 10 del bando di concorso, già dichiarati nella domanda di partecipazione” (doc. 5).*

Pertanto, con apposita pec del 26.12.21, la ricorrente ha provveduto a inoltrare l'autocertificazione relativa allo svolgimento del suddetto *stage*/tirocinio (doc. 6).

In data 15.06.22, la P.A. ha pubblicato la graduatoria finale del concorso per cui è controversia (doc 1).

In tale graduatoria (oggi impugnata) la ricorrente è stata collocata tra i soggetti vincitori, nella posizione n. 1203 con un punteggio pari a 52,6 (doc. 1).

Sul punteggio ottenuto e sulla posizione conseguita dalla ricorrente ha inciso - in modo decisivo - la mancata assegnazione di punti 6 per il suddetto *stage*/tirocinio, che è stato (inopinatamente e inspiegabilmente) valutato dalla P.A. solo quale titolo di preferenza e non anche come titolo aggiuntivo.

L'attribuzione dei 6 punti aggiuntivi per lo svolgimento del tirocinio, avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio pari a 58,6 e l'inserimento nella posizione n. 331 (*ex aequo* con gli altri concorrenti che hanno riportato il medesimo punteggio).

**Il punteggio corretto e la conseguente ricollocazione in graduatoria consentirebbero alla ricorrente di ottenere una sede in Sicilia (ossia nella regione in cui la ricorrente risiede, ha il centro dei propri interessi e dei propri affetti e dove attualmente lavora, in qualità di Addetto all'Ufficio per il Processo presso la Corte d'Appello di Palermo), atteso che nella Regione Sicilia sono stati resi disponibili 166 posti complessivi.**

A seguito della pubblicazione della graduatoria, la ricorrente, con pec del 16 giugno 2022, ha presentato istanza di correzione in autotutela della graduatoria (doc. 7).

Tale istanza è rimasta priva di riscontro.

Inoltre, con pec del 21 giugno, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti al fine di acquisire *1) Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso; 2) Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi” (doc. 8).*

Anche tale istanza è rimasta priva di riscontro.

Frattanto, con provvedimento del 28 giugno 2022 dei Direttori Generali dei competenti dipartimenti del Ministero della Giustizia, sono state indicate le sedi di servizio e le

modalità di scelta mediante piattaforma informatica, disponendosi che: *“Tutti i candidati collocati utilmente nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 1° e il 12 luglio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica”* (doc. 9).

Conclusasi tale fase di scelta, i concorrenti verranno assegnati alle varie sedi.

A quel punto, la ricorrente dovrà prendere servizio (presumibilmente entro la fine di luglio) nella sede erroneamente assegnata o rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia.

L'attribuzione alla ricorrente di un punteggio non corretto (e in particolare la mancata attribuzione dei 6 punti per il titolo aggiuntivo di cui all'art. 9 comma 1 lettera b del bando), oltre ad essere illegittima, è idonea ad arrecare alla dottoressa Mavaro un gravissimo pregiudizio in termini di sede di lavoro.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

#### **MOTIVI**

**I) Sulla mancata attribuzione di punti 6 per effetto della mancata valutazione del titolo aggiuntivo di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) del bando.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 LETT. B) DEL BANDO.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST.**

**ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.**

Come già chiarito in punto di fatto, la dott.ssa Mavaro è stata privata di sei punti a causa della mancata valutazione del titolo aggiuntivo di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) del bando.

Al riguardo, si ribadisce che l'art. 9 comma 1 lettera b) del bando - rubricato *“Valutazione dei titoli”* – prevede l'attribuzione di **“punti 6,00 a coloro che hanno**

*svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo*".

Ebbene, la ricorrente ha svolto, con esito positivo, lo stage presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 04.04.2016 ed il 04.11.2017) ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come risulta dalla documentazione rilasciata dal suddetto Tribunale.

Tale titolo avrebbe dovuto essere certamente valutato dalla P.A., con l'attribuzione di punti 6.

Appare, peraltro, utile rilevare che tale titolo era posseduto dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda ed indicato nella stessa.

Ciò è dimostrato inequivocabilmente dal fatto che il suddetto *stage* – non preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti 6) – è stato correttamente valutato dalla P.A. quale titolo preferenziale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo bando.

**Ebbene, avendo la P.A. accertato che la ricorrente è in possesso di tale titolo, avrebbe certamente dovuto valutarlo sia per l'assegnazione del punteggio aggiuntivo, sia quale titolo preferenziale.**

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto titolo sarebbe illegittima anche, laddove, per mera ipotesi, la ricorrente avesse indicato tale *stage* solo nella parte relativa ai titoli di preferenza e non anche in quella inerente ai titoli aggiuntivi (al riguardo si ribadisce che la ricorrente non è in possesso della propria domanda di partecipazione giacchè: a- la stessa è stata presentata attraverso apposito sistema telematico che non consente di visionare o stampare copia dell'intera domanda, ma soltanto della ricevuta di invio; b – tale domanda non è stata ancora esibita dalla P.A. nonostante la ricorrente abbia chiesto il rilascio di copia della stessa).

Orbene, la P.A. – avendo preso atto che tale titolo è stato dichiarato (anche una sola volta) - avrebbe dovuto valutarlo a tutti i fini previsti dal bando, ossia quale titolo aggiuntivo (art. 9) e quale titolo preferenziale (art. 10).

**Al riguardo, Codesto Ecc.mo TAR, in fattispecie similare, ha chiarito che “il mancato inserimento” di un titolo “nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli “ulteriori titoli” non giustifica la mancata valutazione dello stesso, ove**

**tale titolo sia stato, comunque, indicato dal concorrente almeno una volta, segnatamente nella parte relativa ai titoli di accesso** (TAR Lazio Roma Ordinanza sez. IV n. 2640/22 del 21.04.22, cfr. anche sentenza n. 5063 del 26.04.22).

Dunque, sarebbe assolutamente illegittimo e irragionevole omettere la valutazione del suddetto *stage*/tirocinio sol perché la relativa dichiarazione è stata resa una soltanto una volta ed è contenuta in una parte della domanda di partecipazione (ossia quella relativa a titoli di preferenza) anziché (anche) in un'altra (ossia quella relativa ai punteggi aggiuntivi).

Si rileva, al riguardo, che secondo unanime orientamento giurisprudenziale **“l'Amministrazione deve tener conto del complesso delle dichiarazioni del candidato, ... in quanto ciascuna parte della domanda e dei documenti allegati devono interpretarsi avendo riguardo alle altre parti. Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: << la domanda di partecipazione ad un concorso è atto unitario ... pertanto ciascuna parte della domanda deve interpretarsi avendo riguardo alle altre parti >> (C. di S., sez. IV, 22.5.2000, n. 2930). Ed, ancora è stato stabilito, in un caso inverso, che: << E' illegittima la mancata valutazione di un titolo di merito, nella specie, servizi svolti presso altre Amministrazioni, il cui possesso da parte del candidato... emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese negli allegati alla domanda stessa >> (T.A.R. Pescara, 13.1.1999, n. 4)”** (TAR Campania Napoli sentenza sez. II n. 9478/05, cfr. anche CGA Sezioni Riunite parere n. 9/03 reso all'adunanza del 11 ottobre 2005).

Peraltro, anche laddove – per mera ipotesi – la ricorrente avesse indicato il suddetto *stage* nella (sola) parte relativa ai titoli di preferenza, la P.A. avrebbe dovuto, quanto meno, concedere il soccorso istruttorio alla dottoressa Mavaro, consentendole la necessaria regolarizzazione documentale.

In proposito, appare utile un riferimento all'art. 6 della l. 241/1990, secondo cui **“1. Il responsabile del procedimento: a) ...; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali...”**.

La disposizione in commento, dunque, impone chiaramente al responsabile del procedimento di condurre l'istruttoria, consentendo all'interessato ogni eventuale regolarizzazione documentale si dovesse rendere utile ai fini della definizione del procedimento.

Alla disposizione in esame si affianca anche il principio di leale collaborazione, che impone all'Amministrazione di operare il soccorso istruttorio, consentendo all'interessato la regolarizzazione della documentazione mancante per la definizione del procedimento in questione.

L'obbligo di consentire il soccorso istruttorio è ancora più pregnante nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato abbia fornito un principio di prova del possesso del titolo di cui chiede la valutazione (in particolare la ricorrente ha dichiarato, quanto meno, una volta il possesso del titolo in questione).

Sul punto, la più avvertita giurisprudenza è del tutto unanime nel riconoscere che “La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica, specie poi nel caso in cui l'errore è certamente addebitabile ad errori, incongruenze od opacità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione. Ne deriva che qualora gli elementi fossero incompleti, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessato la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell'art. 6 comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 04/12/2009, n. 12533 cfr. anche T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 20/01/2016 e Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543).

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessaria proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non



può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19.07.2021, n. 5413; Tar Campania, sez. V, sentenza 17.05.2021, n. 3250).

Si evidenzia, altresì, come giammai la P.A. avrebbe potuto omettere di valutare il suddetto *stage* se solo si considera che lo stesso è stato espletato presso la medesima amministrazione (Ministero della Giustizia) che ha bandito il concorso. A ciò ostano, infatti, le norme che impongono all'amministrazione, di acquisire d'ufficio i documenti in suo possesso.

Al riguardo l'art. 18, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, dispone: *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, **sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente**, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”*.

Inoltre l'art. 43, comma primo, DPR n. 445 del 2000: *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (tra i quali rientrano quelli relativi al “titolo di studio, esami sostenuti... qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica” - NDR) e 47; nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*.

Dalle su riportate disposizioni emerge, da un lato, il divieto per le amministrazioni pubbliche di imporre ingiustificati oneri di certificazione ai privati, nelle ipotesi in cui esse stesse detengano la documentazione dalla quale risultino i dati rilevanti nel procedimento, dall'altro l'onere, posto a carico dell'interessato, di fornire all'amministrazione gli elementi indispensabili per reperire detti dati.

**Ebbene, si ribadisce che nella fattispecie in esame, la ricorrente ha indicato nella propria domanda il suddetto stage, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto essere valutato dalla P.A. a tutti i fini (preferenza e assegnazione di un punteggio aggiuntivo) previsti dal bando.**

Solo per completezza, si rileva che il medesimo *stage* (tirocino) è stato già valutato alla dottoressa Mavaro dal Ministero della Giustizia ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nell'ambito di altro concorso (ossia il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Codice Pa - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 Unità*”- doc. 12), del quale è risultata vincitrice.

Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto, con il presente atto, a fini meramente cautelativi, si impugna il bando della procedura per cui è controversia ove inteso nel senso di escludere l'attribuzione di punti 6 ai candidati che abbiano svolto, con esito positivo, il suddetto *stage* presso gli uffici giudiziari, ma lo abbiano indicato una sola volta (nella parte della domanda relativa ai titoli di preferenza).

Al riguardo, la giurisprudenza – in fattispecie simile - ha ritenuto illegittima la clausola del bando che esclude la valutazione dei titoli aggiuntivi/superiori “*qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale*” (TAR Lazio sez. III Ter n. 12613/2021).

Peraltro, il bando - ove inteso nel senso di imporre ai candidati che abbiano svolto il suddetto *stage* di dichiararlo più volte (sia nella parte relativa ai titoli aggiuntivi sia in quella relativa ai titoli di preferenza), si porrebbe in contrasto con i principi in materia di ragionevolezza, buon andamento e non aggravio del procedimento.

**Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che in sede di pubblico concorso trova applicazione il divieto di aggravio del procedimento, codificato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, “che intende non soltanto evitare rallentamenti o costosi appesantimenti burocratici dell'iter amministrativo, ma mira anche ad impedire che l'amministrazione ponga a carico dei privati coinvolti nel procedimento oneri privi di ragionevolezza e di concreta utilità sia per se stessa che per l'interessato”** (Consiglio di Stato , sez. V , 30/07/2008 , n. 3804).

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto *stage*, in ragione del solo fatto che lo stesso non venga indicato nella domanda di partecipazione due volte (sia quale titolo di preferenza accesso che quale titolo aggiuntivo), si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

Ed invero, “*il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all’Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all’interesse pubblico, richiedendo, quindi, l’idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessità dello stesso e la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al privato*” (TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater - sentenza 23 ottobre 2009 n. 10361).

Ed infatti, si porrebbe in contrasto con l’interesse pubblico alla selezione dei più meritevoli la mancata valutazione di un titolo (ritenuto rilevante dal bando e pacificamente posseduto dalla ricorrente) in ragione di un’asserita irregolarità solo formale.

### **SUL DANNO**

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che nella specie sussistono anche evidenti profili di *periculum in mora* cui l’odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.

Ed invero, nelle more della sentenza di merito, la dott.ssa Mavaro sarebbe costretta a scegliere la sede sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole e dovrebbe, conseguentemente, prendere servizio in una sede diversa e meno gradita rispetto a quella cui ha diritto.

Al riguardo, appare utile ribadire che l’attribuzione dei 6 punti aggiuntivi per lo svolgimento del tirocinio, avrebbe determinato l’assegnazione di un punteggio pari a 58,6 e l’inserimento nella posizione n. 331 (*ex aequo* con gli altri concorrenti che hanno riportato il medesimo punteggio).

Il punteggio corretto e la conseguente ricollocazione in graduatoria avrebbero consentito di ottenere una sede in Sicilia, atteso che nella Regione Sicilia sono stati resi disponibili 166 posti complessivi.

A tal proposito, giova rilevare che la ricorrente ha in Sicilia – e segnatamente a Palermo la propria residenza, il centro dei propri interessi e dei propri affetti (e ivi, peraltro, assiste la nonna disabile). Inoltre, la dottoressa Mavaro, attualmente, presta servizio presso la Corte d’Appello di Palermo come dipendente a tempo determinato, con la qualifica di funzionario addetto all’Ufficio per il processo (doc 11).

L'assegnazione in un'altra regione determina, dunque, un evidentemente stravolgimento della vita personale della ricorrente.

Nel caso di specie, sussistono, peraltro, i presupposti di *“estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”* previsti dall'art. 56 CPA per la concessione della misura cautelare presidenziale provvisoria.

**Ed invero, nelle more della pronuncia collegiale, la ricorrente sarebbe costretta - entro il 12 luglio (cfr. doc. 9) - a scegliere la sede sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole e dovrebbe, conseguentemente, prendere servizio in una sede diversa e meno gradita rispetto a quella cui ha diritto o a rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia.**

**Peraltro, l'accettazione della sede (sgradita) costringerebbe la dottoressa Mavaro non solo ad allontanarsi notevolmente dalla propria residenza, dai propri affetti e dai propri interessi ma anche a rinunciare, definitivamente, all'attuale attività lavorativa che la stessa presta, come detto, presso la Corte d'Appello di Palermo con la qualifica di Funzionario, area III, F1 (ovvero la medesima per la quale è stato bandito il bando in questione).**

Ed infatti, ai sensi dell'art. 44 del CCNL di riferimento, i dipendenti a tempo determinato – quali la ricorrente – non possono chiedere l'aspettativa né la conservazione del posto durante il periodo di prova (a differenza di quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato, cfr. artt. 14 comma 10 e 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali - doc. 10.)

La ricorrente si troverebbe, dunque, a causa dell'illegittimo punteggio attribuito, davanti alla complicatissima scelta tra un lavoro a tempo determinato (adetta all'Ufficio del Processo), ma nella propria città di residenza, o un lavoro a tempo indeterminato ma lontano da casa.

Appare, dunque, evidente che, nel caso di mancata adozione di un'idonea misura cautelare monocratica, si determinerebbe un gravissimo pregiudizio in capo all'odierna ricorrente in termini di stravolgimento della propria vita familiare o di rinuncia ad un posto di lavoro.

Si ribadisce, al riguardo, che, ai sensi del suddetto provvedimento del 28 giugno 2022 dei Direttori Generali dei competenti dipartimenti del Ministero della Giustizia, la procedura di scelta delle sedi si concluderà il 12 luglio 2022 (cfr. doc. 9).

Appare, inoltre, utile rilevare che - con riferimento a fattispecie analoga - il Presidente della IV sezione del TAR Lazio Roma ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica presentata da una candidata cui era stata *“omesso il riconoscimento dei punti sei”* per il tirocinio formativo e che chiedeva di potere scegliere la sede sulla base della posizione spettante (in ragione dell’attribuzione di tali 6 punti) e non *“di quella erroneamente attribuitale”* (Decreto del Presidente del TAR Lazio Roma sez. IV n. 4329/2022 del 09.07.22). Con tale Decreto il Presidente, *“previa interinale sospensione degli atti gravati”*, la ha ammesso la ricorrente *“alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza”*.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l’adozione della richiesta misura cautelare presidenziale provvisoria volta a consentire che la posizione giuridica fatta valere in giudizio possa incontrare adeguata tutela nelle more del giudizio

P.Q.M.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

#### **VOGLIA S.E IL PRESIDENTE DEL LAZIO - ROMA**

Disporre, ai sensi dell’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, la provvisoria sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati e adottare la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, consentendo alla ricorrente di potere indicare le sedi in ordine di

preferenza, sulla base della posizione spettante (in ragione dell'attribuzione dei suddetti sei punti) e non di quella erroneamente attribuitale

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.**

In sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente ordinando alla P.A. il riesame della vicenda) oppure definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Ai fini della presente controversia, si dichiara che il valore del contributo unificato da versare è pari ad € 325,00 trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

*Avv. Girolamo Rubino*

*Avv. Giuseppe Impiduglia*